

IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

Il DURC nel contesto della verifica dell'idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici
Ordine degli Ingegneri di Bergamo

Ing. Filippo Scopazzo

STUDIO ASSOCIATO S .I.N .T .E .S .I

Via Zelasco, 10 - 24122 Bergamo tel. e fax 035/235626

info@studiosintesi.it

maggio 2011 rev.2



Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale

Da articolo 90 D.Lgs. 81 e s.m.i.

...

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;

(arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)



Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale

Da articolo 90 D.Lgs. 81 e s.m.i. (segue estratto)

...

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI", il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del **documento unico di regolarità contributiva** ", ...

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività , copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il **documento unico di regolarità contributiva** delle imprese e dei lavoratori autonomi, ...

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)

La mancanza del DURC comporta la sospensione del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera



Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale

Allegato XVII

01. **Le imprese affidatarie** dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese "le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva "di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) **dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo**



Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale

Allegato XVII

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria "ove espressamente" previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.



Generalità

“Il documento unico di regolarità contributiva è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per i lavori) verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

Documento Unico Regolarità Contributiva

INAIL INPS

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

Raccomandata A/R
Spett.le: CUPRAF EDIMAZIO
CONTRADA S. LEONARDO
80110 Boveca (AG)

Indirizzo documentato n. [] del 27/03/2008
Codice identificativo pratica (C.I.P.) []
Data richiesta della regolarità contributiva []

Denominazione/ragione sociale: CUPRAF EDIMAZIO
Data legge: CONTRADA S. LEONARDO - 80110 Boveca (AG)
Cassa Edilizia: CONTRADA S. LEONARDO E S. 80110 Boveca (AG)
Codice Fiscale: [] E-mail: []
C.C.N.L. applicata: Edilizia

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.R.P.S. - Sede di AGRIGENTO
 iscritta all'INPS con IC/Contributo n. []
Risulta regolare con il versamento dei contributi al []/01/2008
 in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento: CALABRINO GIOVANNI

I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO
 assicurata all'INAIL con Codice Ditta n. []
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al []/03/2008
 in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento: CALABRINO GIOVANNI

C.E. DI AGRIGENTO - AGRIGENTO
 iscritta alla Cassa Edile con C.I. n. []
Risulta regolare con il versamento dei contributi al []/01/2008
In quanto:
 risulta regolare con la Cassa Edile esistente
 risulta regolare con altra Cassa Edile come da art. 501 e equivalenti del 05/11/2008
 in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento: TABALLO RAFFAELI

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n° 276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.
Il certificato viene rilasciato in base alla risultanza delle verifiche agli e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impegnata l'impresa per l'assolvimento ed il rispetto di eventuali norme che successivamente incidessero, diversamente.

Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile della Spett.le Unica Previdenziale
alla C.E. DI AGRIGENTO
AGRISSIMO COSIMO

Chigiara, Agrippino & C. 11/1/2008

OCG

Certifica la regolarità contributiva dell'Impresa
Ovvero che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dei suoi dipendenti



DURC

D10. Quali sono i requisiti necessari perché sia attestata la regolarità contributiva? (articolo 5 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007)

La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- c) **inesistenza di inadempienze in atto;**
- d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

- a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.



Generalità

Autocertificazioni?

DURC precedente/"scaduto"?

Richiesta DURC?

NO è necessario il DURC in originale!



Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale

Il controllo/verifica della regolarità in senso esteso (POS, DURC, CCIA, ...) ha implicazioni su tutte le figure del cantiere perché ha implicazioni dirette sulla sicurezza!

Come potrà il CSE coordinare un lavoratore autonomo affidatario di una ristrutturazione, pur non essendo preposto alla verifica della sua idoneità?

come può ciò non avere implicazioni sulla sua attività?

È tenuto a segnalare l'anomalia o siccome non gli compete ...

Definizioni:

Da Articolo 89 D.Lgs 81 e s.m.i.

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.



FAQ..

1) A quali "soggetti" può essere legittimamente affidata, ai sensi della complessiva normativa DURC, l'esecuzione di opere edili?

A) È lecito l'appalto di lavori edilizi ad un lavoratore autonomo che esegua dette lavorazioni coordinando altri soggetti autonomi da lui incaricati?

LA RISPOSTA È NEGATIVA

Il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'esecutore ex art. 89 D.Lgs. 81/08, ivi compresi "il possesso di capacità organizzative, nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e delle attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera", ed il lavoratore autonomo affidatario dei lavori non possiederebbe tali requisiti d'idoneità.

Di più, anche i lavoratori autonomi "collaboratori" risulterebbero di fatto subordinati al lavoratore autonomo che risulterebbe quale "datore di lavoro" dei primi in forza del principio di effettività ex art. 299 D.Lgs. 81/08, e non sarebbero configurabili quali "lavoratori autonomi"

In tal caso, la P.A. dovrebbe sospendere l'efficacia del titolo abilitativo

Ma il coordinatore cosa fa in questo caso? Chiede un POS ... a un lavoratore autonomo?

Ma il lavoratore è in questo caso effettivamente autonomo?

Errore di fondo del committente che gli va segnalato!



FAQ...

B) Lecito l'appalto di lavori edili ad un'Impresa immobiliare che abbia alle sue dipendenze solo personale tecnico-amministrativo, ma non operai edili?

Poiché l'art. 89 c. 1° DLgs 81/08 definisce la necessaria idoneità tecnico/professionale come "il possesso di capacità organizzative, nonché la disponibilità di forza lavoro...in riferimento alla realizzazione dell'opera" e poiché l'art. 90 c. 9° DLgs 81/08 prescrive che il committente valuti l'idoneità tecnico professionale "in specifica relazione alle funzioni e/o ai lavori da affidare", LA RISPOSTA È DISTINTA a seconda delle funzioni che l'Impresa deve contrattualmente svolgere :

- se l'Impresa affidataria deve svolgere solo funzioni gestionali-organizzative, sarebbe ammissibile affidare tali funzioni ad Impresa che abbia alle sue dipendenze solo personale amministrativo, purché essa esibisca la documentazione secondo quanto richiesto dall'Allegato XVII, e con particolare riferimento all'iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale relativo alla tipologia dell'assumendo incarico.

- se l'Impresa fosse invece incaricata anche dell'effettiva esecuzione delle opere in contratto, oltre alle pur previste funzioni gestionali-organizzative, andrebbe esclusa l'ammissibilità dell'affidamento dell'appalto edilizio ad un'Impresa siffatta.



L'impresa deve sempre e comunque redigere il POS relativo all'attività svolta!

Implicazioni ed Indicazioni

La regolarità contributiva può essere quindi in parte considerata come indicante il rispetto, da parte del datore di lavoro, anche delle norme in materia d'igiene, sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro.

La mancanza del DURC è sempre “sospetta”

La regolarità del DURC è

CONDIZIONE NECESSARIA MA NON SUFFICIENTE

Non dimentichiamo la verifica del POS ed ovviamente il riscontro operativo ed organizzativo in corso d'opera; inoltre anomalie reiterate devono essere evidenziate e segnalate al committente come potenziale indicazione di inidoneità tecnico professionale.

